

CONTRATTO DI APPALTO
PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO E UNA NUOVA
ROTATORIA NELLA CITTÀ DI BERGAMO, NELL'AREA
DENOMINATA "EX GASOMETRO"
CIG 67564147392 - CUP I11B17000550007

TRA

ATB Mobilità S.p.A. (c.f. e p.iva 02485010165), con sede legale a Bergamo in via Monte Gleno n. 13, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Alessandro Redondi(c.f. [•]), nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito, l'“**Amministrazione aggiudicatrice**” o la “**Committente**”)

E

la [•], (c.f. e p.iva [•]), con sede legale a [•] in [•] n. [•] e sede operativa a [•], in [•] n. [•], in persona di [•] (c.f. [•]), nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso [•] (di seguito, l'“**Appaltatore**”)

* * *

PREMESSO CHE:

- a) con deliberazione della Giunta Comunale di Bergamo n. [•] del [•] è stato approvato in via definitiva il Progetto Esecutivo relativo alla “Realizzazione dei lavori di costruzione di un parcheggio pubblico a raso e una nuova rotatoria nella Città di Bergamo, nell'area denominata “Ex Gasometro”.
- b) con provvedimento n. [•] del [•] l'Amministrazione aggiudicatrice ha deliberato di dare avvio alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di costruzione del predetto parcheggio pubblico interrato tramite procedura ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 ed ha approvato la connessa documentazione di gara;
- c) il Bando di Gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° serie speciale, n. [•] del [•], con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il 13/08/2018, ore 12:00.

f) scaduto il predetto termine per la presentazione delle offerte, con provvedimento prot. n. [•] del [•], la Committente ha nominato la Commissione giudicatrice, la quale, esaurite le operazioni di valutazione, ha disposto l'aggiudicazione provvisoria della gara in favore di [•], sulla base dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, avendo questi ottenuto un punteggio complessivo pari a [•]/100, con un'offerta economica pari ad Euro [•], corrispondente ad un ribasso del [•] sull'importo posto a base di gara, pari ad Euro 2.866.499,42 iva esclusa, di cui Euro 80.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

g) il Committente ha approvato la suddetta aggiudicazione con proprio provvedimento prot. n. [•] del [•] ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016;

h) la suddetta aggiudicazione definitiva dell'appalto in capo a [•] è divenuta efficace in data [•];

i) con nota prot. n. [•] del [•], la Stazione appaltante ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 76 del d. lgs. n. 50/2016 ed in data [•] è stato pubblicato su [•] l'avviso relativo ai risultati dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 98 del medesimo d. lgs.,

TUTTO CIÓ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Norme regolatrici

L'esecuzione dell'appalto è regolata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto e negli atti, documenti e provvedimenti citati in premessa e nel successivo art. 3, dalle norme di seguito indicate:

a) dal d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, rubricato "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a*

lavori, servizi e forniture”;

b) in quanto compatibile con il predetto d. lgs. n. 50/2016, dal d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, rubricato “*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’*”;

c) dalla Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 dell’ANAC rubricata “*Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti ‘Offerta economicamente più vantaggiosa’*”;

d) dal d. lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni in vigore in materia di contratti di diritto privato, per tutto quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti, nonché le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;

f) le norme emanate dal CNR, le norme UNI e le norme emesse dai comitati normatori ufficialmente riconosciuti, anche se non espressamente richiamate, nonché tutte le norme modificative e/o sostitutive delle precedenti che dovessero sopravvenire nel corso della esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto

1. L’appalto ha ad oggetto la costruzione di un parcheggio pubblico a raso e di una nuova rotatoria nella Città di Bergamo, nell’area denominata “Ex Gasometro”. Il parcheggio occuperà un’area di circa 38.900 mq, e garantirà una dotazione di 4312 posti auto di cui 8 riservati a persone con disabilità, secondo gli elementi e le specifiche tecniche dettagliati nel Progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta Comunale di Bergamo n. [•] del [•], nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi elaborati progettuali, così come integrato con i contenuti dell’offerta presentata dall’Appaltatore.

2. Le opere da realizzare, secondo quanto più dettagliatamente indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella documentazione progettuale cui si rinvia, si articolano in due differenti fasi esecutive aventi il contenuto che qui sinteticamente si riporta:

- fase 1: realizzazione di una nuova rotatoria del diametro di metri 50, all'incrocio delle vie San Giovanni Bosco, Giovanni Carnovali e Mauro Gavazzeni in Bergamo;

- fase 2: realizzazione del parcheggio a raso nell'adiacente area denominata "Ex Gasometro" in via San Giovanni Bosco.

3. L'Appaltatore ha l'onere di realizzare i lavori, nonché di somministrare le provviste ed i mezzi d'opera ordinari e straordinari descritti nel Progetto Esecutivo e nel Capitolato Speciale d'Appalto, curando ogni adempimento necessario per dare l'opera pienamente compiuta e funzionale allo scopo cui è destinata, con tutte quelle eventuali implementazioni che, costituendo contenuto di offerta in relazione ai criteri di valutazione indicati nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara, sono state considerate compatibili e valorizzate dalla Committente e formano parte integrante e sostanziale del progetto stesso.

4. L'appalto, così come sopra descritto e meglio risultante dagli atti posti a base di gara, integrati dall'offerta formulata dall'Appaltatore, rientra nella previsione di cui all'art. 3, comma 1, lett. II), del d. lgs. n. 50/2016, avendo ad oggetto l'attività di costruzione di un'opera pubblica.

5. La prestazione principale dell'appalto è quindi riconducibile al CPV 4522330-9: "Lavori di costruzione di parcheggi", e al CPV 45233128-2 "Lavori di costruzione rotatorie".

ARTICOLO 3 - Documenti facenti parte integrante del Contratto

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti atti:

a) il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con d.m. 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati per effetto dell'art. 358, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 217, del d.

lgs. n. 50/16;

- c) il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- d) il Progetto Esecutivo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni (esclusi il computo metrico, il computo metrico estimativo, il quadro economico);
- e) l'Elenco prezzi unitari;
- f) il Piano della sicurezza redatto ai sensi dell'art. 100 e dell'art. 4 dell'all.to XV, d. lgs. n. 81/2008;
- g) le Polizze di garanzia;
- h) l'Offerta tecnico-economica;
- i) le ulteriori Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall'appaltatore a corredo dell'Offerta;
- k) il Programma lavori redatto dall'appaltatore e approvato dal Direttore lavori.

L'ordine dei documenti sopra riportato ha rilevanza gerarchica in caso di contrasto tra le varie disposizioni.

In caso di divergenze fra elaborati grafici ed elaborati descrittivi prevalgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal CSA, integrante il Progetto Esecutivo a base di gara, nonché delle previsioni e delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

ARTICOLO 4 - Durata dell'appalto e termini di esecuzione

1. Il termine ultimo per dare integrale esecuzione al contratto d'appalto è fissato in 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del cantiere, secondo quanto indicato dall'art. 25 del CSA. La consegna dei lavori e l'avvio delle opere avverrà secondo le modalità indicate all'art. 5 del CSA, cui le Parti rinviano espressamente ed integralmente.

2. I lavori dovranno essere svolti con continuità e regolarità, in modo che l'opera sia compiuta nei termini stabiliti e rispettando il programma di esecuzione e comunque in modo che:

a) entro [•] ([•]) giorni dalla data di consegna dei lavori sia realizzata la rotatoria;

b) entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna dei lavori siano terminati i lavori di realizzazione del parcheggio a raso.

3. Secondo quanto previsto dall'art. 6 del medesimo CSA, l'Appaltatore ha consegnato al Direttore Lavori (D.L.), che lo ha approvato, un proprio Programma Operativo dei Lavori (PL) coerente con il cronoprogramma dei lavori posto a base di gara, al netto della riduzione indicata in offerta, dal quale si evincano le fasi dell'esecuzione del contratto, la loro durata, l'interazione delle differenti lavorazioni e le modalità di coordinamento delle stesse.

In ogni caso, l'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, nell'ambito del cantiere, di altre ditte esecutrici delle opere non ricomprese nel presente appalto, in modo che tutte le lavorazioni procedano in tempi utili, come da programma lavori allegato al contratto. Pertanto, l'Appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore compenso, deve coordinare secondo le indicazioni del D.L. il suo PL con il programma lavori di tutte le altre imprese impegnate nella realizzazione dell'opera.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata opera entro un prestabilito termine di tempo ovvero di disporre le modalità esecutive che riterrà più opportune e convenienti, in ragione di eventuali proprie esigenze correlate all'esecuzione dei lavori od alla esigenza di coordinarne la realizzazione con la consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ARTICOLO 5 - Importo contrattuale, pagamenti, contabilizzazione dei lavori

1. L'affidamento dell'appalto è avvenuto con una percentuale di ribasso del

[•]% ([•]) sull'importo a base di gara pari ad Euro 2.866.499,42 (duemilioniottocentosessantaseimilaquattrocentonovantanove/42) iva esclusa ed esclusi Euro (ottantamila/00) per oneri di sicurezza.

L'importo contrattuale ammonta, pertanto, ad Euro. [•] ([•]), iva esclusa.

Tale importo contrattuale comprende e compensa ogni onere, competenza o spesa relativa al contratto che l'affidatario dovrà sostenere per l'esecuzione dei lavori, delle opere provvisoriale e dei ponteggi, gli oneri di sicurezza aziendale e quelli di cui all'art. 100 del d. lgs. n. 81/2008, nonché tutto quanto necessario per la completa e funzionale realizzazione delle opere, secondo quanto più dettagliatamente previsto dal CSA.

Sono altresì incluse nel predetto importo le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati che dovessero essere richieste dal D.L. allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati ovvero la qualità di una parte/porzione dell'opera prima dell'esecuzione della stessa.

Trattandosi di appalto a corpo, l'importo contrattuale come sopra riportato resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura e sul valore attribuito alla quantità e qualità delle prestazioni.

Le variazioni sono ammesse nei limiti, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 15 del CSA.

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 33 del CSA, la Stazione appaltante provvederà a corrispondere all'Appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio delle opere, previa costituzione di garanzia fideiussoria avente importo pari all'anticipazione stessa.

3. La contabilizzazione dei lavori avverrà secondo quanto previsto dall'art. 16 del CSA.

4. I pagamenti delle rate di acconto e di saldo verranno corrisposti sui conti correnti bancari aventi le seguenti coordinate:

- [•] presso [•], intestato a [•]. Le persone fisiche delegate ad operare sul

conto sono: [•] (c.f. [•]), nato a [•] il [•];

- [•] presso [•], intestato a [•]. Le persone fisiche delegate ad operare sul conto sono: [•] (c.f. [•]), nato a [•] il [•];

- [•] presso [•], intestato a [•]. Le persone fisiche delegate ad operare sul conto sono: [•] (c.f. [•]), nato a [•] il [•].

In caso di successive variazioni, le generalità, i riferimenti anagrafici ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate tempestivamente, e comunque entro 5 (cinque) giorni dalla variazione, alla Stazione appaltante.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010, oltre a quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del presente contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 9 bis della citata l. n. 136/2010.

Contestualmente ai pagamenti in acconto verrà corrisposta, in misura proporzionale agli stessi, la quota parte relativa agli oneri di sicurezza di cui all'art. 100 del d. lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore non potrà pretendere dal Committente il pagamento della rata di saldo finché non abbia consegnato tutta la documentazione e le certificazioni di sua spettanza, ivi comprese le polizze assicurative.

Il termine di pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia definitiva non può superare i 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, eventualmente decorrenti dalla data di presentazione della garanzia e delle polizze assicurative sopramenzionate.

Qualora il pagamento della rata di acconto non intervenga nel termine stabilito per causa imputabile esclusivamente alla Stazione appaltante, sulle somme dovute sono applicati gli interessi corrispettivi al tasso legale di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 231/02.

ARTICOLO 6 - Garanzie

1. Garanzia definitiva a corredo del contratto

Ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dall'art. 9, lett. b) e c) del CSA, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria n. [•] del [•] per Euro. [•] rilasciata da [•].

La cauzione è posta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta in ogni caso salva ogni eventuale ulteriore azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Detta garanzia sarà svincolata alla stregua di quanto previsto dai citati artt. 103 e 9, alla cui disciplina le Parti rinviano espressamente.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale provvede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte; in mancanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La presentazione della garanzia definitiva non limita l'obbligo dell'appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, anche se superiore all'importo della garanzia stessa.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal medesimo appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

2. Polizze assicurative CAR/RCT e RCO

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, ha stipulato polizza CAR n. [•] del [•], rilasciata da [•].

Tale polizza dovrà tenere indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con esclusione dei danni derivanti da errori di progettazione o da inadeguata progettazione esecutiva.

Ad integrazione di detta polizza, l'Appaltatore ha stipulato idonea polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso dipendenti (RCO) n. [•] del [•], rilasciata da [•].

Tutte le citate polizze prevedono l'estensione della copertura alla colpa grave dell'assicurato.

Esse risultano conformi agli schemi di polizza tipo approvati con d.m. n. 123/2004 e risultano stipulate a nome dell'Appaltatore ed a favore del Committente, alle condizioni previste dal menzionato art. 10 del CSA, alle cui previsioni le Parti integralmente rinviano.

L'Appaltatore si impegna a stipulare, prima della liquidazione della rata di saldo, una polizza indennitaria decennale con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con limite di indennizzo non inferiore al 40% (quaranta per cento) del valore dell'opera realizzata.

L'Appaltatore si impegna altresì a stipulare per la liquidazione della rata di saldo una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a Euro 1.000.000,00 avente la medesima decorrenza sopra indicata.

ARTICOLO 7 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Ogni atto contrario è nullo e comporta l'immediata risoluzione del contratto ed il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla rifusione di ogni e qualsiasi spesa eventualmente sostenuta, ivi comprese quelle relative alla necessaria nuova aggiudicazione dell'appalto.

2. Qualora in sede di gara l'Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare alcune prestazioni, nelle parti e nella misura massima consentita dagli atti di gara, il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 11 del CSA.

3. Salvi i casi di cui al comma 13 del citato art. 105, la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i pagamenti verranno effettuati direttamente all'Appaltatore.

4. L'appaltatore, pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c., si obbliga ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di nullità assoluta di tali contratti derivati, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010 e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa di cui al citato art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni relative ai contratti derivati siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della predetta l. n. 136/2010 procede alla risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente il Committente e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'appaltatore si obbliga a consentire al committente di verificare che nei contratti tra appaltatore, subappaltatore e subcontraente, sia inserita la clausola con la quale le parti assumono i riferiti obblighi di tracciabilità.

ARTICOLO 8 - Penali

Inosservanza dei termini di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori eccedente il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione appaltante le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e versare in suo favore una penale pecuniaria determinata come di seguito indicato:

- Euro 1.500,00 (millecinquecento Euro) per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista per l'ultimazione delle opere di cui al Lotto 1 di gara e fatto salvo il maggior danno da risarcire ai sensi dell'art. 1382 c.c.;
- Euro 1.000,00 (mille Euro) per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista per l'ultimazione delle opere e fatto salvo il maggior danno da risarcire ai sensi dell'art. 1382 c.c..

L'applicazione della penale per il mancato rispetto della data di ultimazione finale dei lavori avverrà mediante deduzione della penale stessa dall'importo del corrispettivo dovuto ovvero escutendo la garanzia fideiussoria definitiva. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore medesimo. La disapplicazione della penale non comporta alcuna tacita rinuncia a far valere le penali inerenti ad inadempimenti diversi ed ulteriori rispetto a quello per il quale la disapplicazione stessa è stata concessa, né tantomeno il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, non sono previsti premi di accelerazione.

Inosservanza al piano di sicurezza

Per la prima infrazione accertata al Piano di Sicurezza la Stazione appaltante applicherà una penale pari ad Euro 500,00 (Cinquecento Euro), nel caso di recidiva specifica e, per ciascuna infrazione successiva alla prima, della stessa tipologia, detto importo verrà progressivamente aumentato di Euro 200,00 (Duecento Euro).

Violazione della normativa sul controllo del personale di cantiere

In caso di inosservanza delle norme in tema di controllo del personale applicabili all'appalto verrà applicata una penale, per la prima infrazione, pari ad Euro 500,00 (Cinquecento Euro); per ciascuna infrazione successiva, della stessa tipologia, tale importo andrà aumentato progressivamente, nella misura del 50% (Cinquanta per cento).

Nel caso venisse riscontrata la presenza in cantiere, di personale non autorizzato, la Stazione appaltante applicherà una penale di Euro 1.000,00 (Mille Euro) per ciascuna di esse.

Tutte le penali, comunicate all'appaltatore con lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC, saranno applicate secondo le modalità e gli importi indicati, dal RUP, di concerto con il Direttore Lavori, e saranno trattenute sull'ammontare del certificato di pagamento relativo al SAL successivo al verificarsi della violazione cui la penale stessa si riferisce, con relativa emissione di fattura da parte della Stazione appaltante.

ARTICOLO 9 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe, ordini di servizio, modifiche e varianti in corso d'opera e nuovi prezzi

1. La sospensione e la ripresa dei lavori, nonché la proroga dei relativi termini di esecuzione sono disciplinati dall'art. 107 del d. lgs. n. 50/2016.

Durante il periodo di sospensione dei lavori, incombono sull'Appaltatore gli oneri relativi al mantenimento in cantiere di macchinari ed attrezzature, quelli per la protezione delle opere realizzate e dei materiali depositati, per la rimozione di tali protezioni su richiesta del D.L. e per l'eventuale relativo ripristino.

Gli eventuali danni che dovessero discendere dalla violazione del predetto onere di adozione di tutte le misure necessarie ad impedire deterioramenti o alterazioni dei beni saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore medesimo e per nessuna ragione verranno ricondotti a cause di forza maggiore.

2. Se per cause a lui non imputabili, l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, fatti salvi gli eventuali diritti ad esso spettanti per il caso che la maggior durata sia imputabile alla Stazione appaltante.

3. L'ordine di servizio di cui all'art. 8 del CSA è l'atto mediante il quale il Responsabile del Procedimento od il D.L. impartiscono all'Appaltatore tutte le prescrizioni ed istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori ed il relativo ordine esecutivo, nonché a disciplinare gli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per attestazione di avvenuta conoscenza.

Nell'ipotesi di assenza di personale dell'Appaltatore idoneo a ricevere l'ordine di servizio, questo verrà inviato tramite PEC al domicilio eletto e si considererà ricevuto alla data della notifica di avvenuta consegna e comunque alla data del primo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio.

Alla mancata ottemperanza agli ordini di servizio, all'ottemperanza oltre i termini in esso prescritto od in difformità alle disposizioni con essi impartite verranno applicate le penali indicate al precedente articolo 8.

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 15 del CSA, si evidenzia quanto segue in relazione ai nuovi prezzi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016, le modifiche e le varianti al contratto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP A, il quale è coadiuvato dal D.L. per tutto quanto necessario per la verifica della sussistenza delle relative condizioni.

In particolare, con specifico riferimento ai casi indicati alla lett. c) del comma 1 citato, il D.L. descrive la situazione di fatto che determina la necessità di disporre modifiche o varianti in corso d'opera, illustrando le ragioni della non riconducibilità di tale situazione alla Stazione appaltante, della non prevedibilità della stessa al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e, infine, i motivi per cui tale variazione si rende necessaria.

Il D.L. propone al RUP le modifiche e le varianti dei contratti in corso di esecuzione da autorizzare, trasmettendogli la relativa perizia, puntualmente motivata in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 106, del d. lgs. n. 50/2016. Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso della

presente disposizione, esse sono ammesse solo se approvate dai competenti organi della Stazione appaltante ed in quanto coperte da finanziamento.

Il D.L. sopporta le conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, e sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della Stazione appaltante.

In caso di variazioni al progetto non disposte dal D.L., quest'ultimo fornisce all'appaltatore le direttive necessarie alla rimessa in pristino con spese a carico di quest'ultimo.

Nel caso di cui all'art. 106, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016 l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'art. 205 del medesimo d. lgs.

Nei casi previsti dal menzionato art. 106 di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il RUP ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori ed a quali condizioni; nei 45 (quarantacinque) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la Stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni in ordine alle eventuali condizioni poste dall'appaltatore.

Nella suddetta ipotesi, qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP , la proposta di variante deve intendersi accettata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Ugualmente, se è la Stazione appaltante a non comunicare le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o se si devono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale ovvero se occorre adoperare materiali provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal contratto si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dal prezzario della Stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art. 23, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016, ove esistenti;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili, comprese nel contratto;
- c) quando sia impossibile detta assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate in contraddittorio tra D.L. e appaltatore avuto riguardo ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti rilevabili alla data di formulazione dell'offerta, previa approvazione del RUP.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso offerto dall'appaltatore.

Ove da detti calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP.

ARTICOLO 10 - Altri oneri a carico dell'Appaltatore

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori alla stregua di quanto previsto dalle menzionate disposizioni del CSA nonché degli artt. 30, 48 e 105 del d. lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Committente, ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 187/1991, le eventuali variazioni della propria composizione societaria intervenute in corso d'opera

di entità superiore al 2% di quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto.

ARTICOLO 11 - Controllo sull'attività esecutiva, modalità e termini del collaudo e del certificato di regolare esecuzione

1. Tutti i controlli inerenti e dipendenti dal presente contratto sono di competenza del D.L. o di soggetti da esso delegati.

2. Il collaudo ed il certificato di regolare esecuzione sono disciplinati dagli artt. 215 e ss. del d.P.R. n. 207/2010 e sono rilasciati secondo le disposizioni ivi contenute.

Al momento del rilascio di tali certificati l'Appaltatore produrrà la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016 pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra lo stesso rilascio del certificato e la relativa assunzione del carattere di definitività.

ARTICOLO 12 - Risoluzione del contratto e pronuncia di inefficacia dello stesso a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto

1. Ai fini della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del d. lgs. n. 50/16, secondo le modalità ivi indicate.

2. Si conviene, in particolare, che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. o tramite PEC al domicilio dichiarato, nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, fatte salve le previsioni di cui all'art. 110 del Codice dei contratti;

- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o l'organo di vigilanza o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del contratto medesimo o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel CSA;
- g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel CSA;
- h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal CSA;
- l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del CSA;
- m) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo netto del contratto;
- n) per inadempimenti connessi alla disciplina del CSA in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'Appaltatore;
- o) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

3. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione appaltata ancora da eseguire. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o in alternativa di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni.

4. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante delle prestazioni effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, con rinuncia espressa a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

5. Saranno a carico dell'appaltatore gli oneri eventualmente maggiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sopportare in ragione della risoluzione del contratto medesimo.

6. Resta inteso tra le parti che, a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento indicata in premessa, il presente contratto rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Nel caso in cui dovesse essere dichiarata l'inefficacia del contratto ai sensi dei predetti artt. 121 e ss. del d. lgs. 104/2010, l'appaltatore nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia di inefficacia.

ARTICOLO 13 - Facoltà di recesso

1. Al recesso del Committente si applica l'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.

2. Il Committente si riserva altresì di recedere dal presente contratto, anche in corso di esecuzione, allorché venga a conoscenza, in sede di informativa

antimafia di cui al d. lgs. n. 159/2011, di elementi o circostanze che comportino il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

3. Il diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione dell'Amministrazione aggiudicatrice da inviarsi al domicilio eletto ai sensi del successivo art. 16 con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

4. In tal caso, il Committente provvede a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo previsto per i lavori eseguiti, nonché a pagare il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, calcolato ai sensi del comma 2 del citato art. 109.

ARTICOLO 14 - Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, e che non si fossero potute definire ai sensi degli artt. 205, 207 e 208 del d. lgs. n. 50/16, saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Bergamo, che Committente ed Appaltatore designano concordemente quale foro competente in via esclusiva.

2. In pendenza della definizione dell'eventuale contenzioso insorto, l'Appaltatore non è sollevato da alcuno degli obblighi derivanti dal presente contratto.

3. È in ogni caso esclusa ogni forma di arbitrato.

ARTICOLO 15- Spese di contratto

Sono ad integrale carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e dipendenti dal contratto, ivi comprese quelle di bollo e di registro, nonché le spese relative all'estrazione di copie del presente atto, di documenti e di elaborati di progetto.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 16 - Elezione di domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 CSA e dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici di cui al d.m. n. 145/2000 le parti eleggono domicilio come di seguito:

a) la Stazione appaltante presso [•], con espressa autorizzazione ad inviare tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto al suddetto indirizzo ovvero alla PEC [•];

b) l'Appaltatore presso [•], con espressa autorizzazione ad inviare tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto al suddetto indirizzo ovvero alla PEC [•].

2. Committente ed Appaltatore assumono l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altra parte eventuali intervenute variazioni al domicilio dichiarato.

* * *

Il presente contratto è costituito da n. [•] ([•]) facciate.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto.

[•] lì, [•] 2018

L'Appaltatore

La Stazione appaltante

* * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c. l'Appaltatore approva specificamente per iscritto l'ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto; l'ARTICOLO 3 - Documenti facenti parte integrante del Contratto; l'ARTICOLO 4 - Durata dell'appalto e termini di esecuzione; l'ARTICOLO 5 - Importo contrattuale, pagamenti, contabilizzazione dei lavori; l'ARTICOLO 6 - Garanzie; l'ARTICOLO 7 - Divieto di cessione del contratto e subappalto; l'ARTICOLO 8 - Penali; l'ARTICOLO 9 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe, ordini di servizio, modifiche e varianti in corso d'opera e nuovi prezzi; l'ARTICOLO 10 - Altri oneri a carico dell'Appaltatore; l'ARTICOLO 11 - Controllo sull'attività esecutiva, modalità e termini del collaudo e del certificato di regolare esecuzione; l'ARTICOLO 12 - Risoluzione del contratto e pronuncia di inefficacia dello stesso a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto; l'ARTICOLO 13 - Facoltà di recesso; l'ARTICOLO 14 - Definizione delle controversie;

l'ARTICOLO 15 - Spese di contratto.

Per l'Appaltatore